



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

**Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

in merito all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. 95 del 22/02/2022 per l'esercizio del Complesso Raffineria, impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti Nord della Società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch (CA) (comunicato pubblicato in G.U. Serie generale n. 58 del 10/03/2022) e "ss.mm.ii."- Rif. nota di avvio del procedimento del MASE N. Prot. 57983 del 12/04/2023 (Procedimento Istruttorio ID **87/14343**)

Gestore	<b>SARLUX SRL</b>
Località	<b>SARROCH (CA)</b>
Gruppo Istruttore	<b>Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente</b>
	<b>Dott. Chim. Paolo Ceci</b>
	<b>Dott. Ing. Marco Antonio Di Giovanni</b>
	<b>Dott. Salvatore Pinna - Regione Sardegna</b>
	<b>Dott. Alberto Sanna – Città Metropolitana di Cagliari</b>
	<b>Avv. Salvatore Mattana - Comune di Sarroch</b>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

**INDICE**

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	INTRODUZIONE.....	7
2.1	<i>Atti presupposti</i> .....	7
2.2	<i>Atti normativi</i> .....	8
2.3	<i>Atti ed attività istruttorie</i> .....	10
3.	IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	11
4.	PREMESSA.....	12
5.	DESCRIZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA DAL GESTORE.....	14
6.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	16
7.	OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO .....	17
8.	TARIFFA ISTRUTTORIA.....	17



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale.
<b>Autorità controllo</b> di	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Sardegna
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Gestore</b>	Sarlux S.r.l. installazione IPPC sita nel Comune di Sarroch (CA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</li></ol>
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'installazione sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.mite.gov.it">https://va.mite.gov.it</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

**Valori Limite di Emissione (VLE)**

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1 Atti presupposti

visto	D.M. n. 263 del 11/10/2017 (comunicato in G.U. 258 Serie Generale del 04/11/2017) e ss.mm.ii.
Visto	il D.M. 95 del 22/02/2022 (comunicato pubblicato in G.U. Serie generale n. 58 del 10/03/2022) e ss.mm.ii.
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i>
considerato	Il Decreto direttoriale n. MITE_CRESS REGISTRO DECRETI.R. n. 123 del 28/06/2022 di Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione con l'ISPRA per le modalità di organizzazione, di pianificazione e conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale ed il supporto tecnico-scientifico alla Commissione istruttoria AIA-IPPC previste dal decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. 627 del 14/04/2023, che assegna l'istruttoria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: – dott. Marco Mazzoni (referente) – dott. Paolo Ceci (componente) – ing. Marco Antonio Di Giovanni (componente)
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: - Dott. Salvatore Pinna, Regione Sardegna - Dott. Alberto Sanna, Città Metropolitana di Cagliari - Avv. Salvatore Mattana Comune di Sarroch



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

Preso atto	che con nota della Regione Autonoma della Sardegna, acquisita agli atti del MASE con N. prot. 159975 del 06/10/2023, l'ing. Salvatore Pinna è stato <i>nominato referente della regione Sardegna all'interno delle Commissioni istruttorie IPPC, competenti nei procedimenti istruttori di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale delle installazioni presenti nel territorio regionale, in luogo della dr.ssa Daniela Manca</i>
------------	---

## 2.2 Atti normativi

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</li><li>– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies</li></ul>
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i> ”
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> ”



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i> <i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i> <i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale</i>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

visto	l'articolo 29- <i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
visto	il D.M. n.274 del 12/12/2015 “Direttiva per disciplinare i provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del mare”
visto	il Decreto 6 marzo 2017, n.58 Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis.
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l’attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale

### **2.3 Atti ed attività istruttorie**

Preso atto	della nota di avvio del procedimento istruttorio del MASE N. Prot. 57983 del 12/04/2023 (Id 87/14343) con cui si comunicava al Gestore l’interruzione dei termini del procedimento nelle more dell’invio della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria
Preso atto	della nota di avvio delle attività istruttorie del MASE N. Prot. 65511 del 24/04/2023 a seguito del ricevimento della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria da parte del Gestore acquisita agli atti istruttori con N. prot. MASE/65092
esaminata	l’istanza presentata dal Gestore con prot. n. 001433 del 07/04/2023 ed acquisita in pari data con prot. MASE/56194.
considerato	il D.M. 95 del 22/02/2022 e ss.mm.ii.
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente Parere Istruttorio Conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria Rev.0 predisposta da ISPRA, n. Prot. 826 del 23/05/2023
visti	l’e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 09/02/2024 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC/326 del 19/02/2024 comprendente i relativi allegati circa l’approvazione, in particolare, la nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. 5662 acquisita al prot. CIPPC/325 del 19/02/2024.
viste	le Osservazioni del Gestore pervenute con Prot. N. 65585 del 08-04-2024



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

vista	la nota del Direttore Generale della Divisione II, pervenuta con Prot. N. 66618 del 09-04-2024, con la quale si chiede alla Commissione AIA di esaminare le citate Osservazioni del gestore ed eventualmente modificare il Parere Istruttorio già reso
Vista	la nota di convocazione del GI Prot CIPPC n. 718 del 08-04-2024
Visto	Il verbale della riunione del GI svoltasi in data 10 aprile 2024

### 3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

<b>Ragione sociale</b>	SARLUX S.r.l.
<b>Indirizzo sede operativa</b>	Strada Statale Sulcitana 195 km 19 – 09018 Sarroch (CA) Tel. 070.90911
<b>Sede Legale</b>	Strada Statale Sulcitana 195 km 19 – 09018 Sarroch (CA)
<b>Rappresentante Legale</b>	Ing. Walter Cocco - Tel. 070.9091.408 e-mail: <a href="mailto:walter.cocco@saras.it">walter.cocco@saras.it</a>
<b>Tipo installazione</b>	Impianto esistente
<b>Codice e attività IPPC</b>	<b>Attività 1 (Raffineria):</b> Raffinerie di petrolio e di gas - Codice IPPC: 1.2 Impianto di combustione con potenza calorifica >50 MWt – Codice IPPC: 1.1 Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio – Codice: 19.20 Produzione di energia elettrica – Codice: 35.11 Classificazione NOSE-P: Trasformazione dei prodotti petroliferi (Produzione combustibili) - Codice: 105.08 Processi di combustione >300 MW – Codice: 101.01 <b>Attività 2 (I.G.C.C. – Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato):</b> Impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW - Codice IPPC: 1.1 Classificazione NACE : Produzione di energia elettrica – Codice: 35.11 Classificazione NOSE-P : Combustione nelle Turbine a Gas - Codice: 101.04 <b>Attività 3 (Sarlux Impianti Nord – ex Versalis S.p.A.)</b> Impianto chimico per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base – Codice IPPC: 4.1 Classificazione NACE : Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici – Codice: 20.14; Classificazione NOSE-P: Impianti Chimici – Codice: 105.09
<b>Gestore</b>	Ing. Walter Cocco - Tel. 070.9091.408 e-mail: <a href="mailto:walter.cocco@saras.it">walter.cocco@saras.it</a>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

<b>Referente IPPC</b>	Fabio Corvetto - Tel. 070.9091.223 e-mail: <a href="mailto:fabio.corvetto@saras.it">fabio.corvetto@saras.it</a>
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	SI
<b>Numero di addetti</b>	1154 (Raffineria, IGCC e Impianti Nord)
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EMAS per Raffineria + IGCC;</li><li>• UNI EN ISO 14001:2004 per Raffineria – Produzione e vendita energia elettrica – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici</li></ul>
<b>Certificato di prevenzione incendi</b>	
<b>Periodicità dell'attività</b>	Continua

#### 4. PREMESSA

Le prescrizioni n.15, n. 15 bis e n. 16 del PIC allegato al Decreto AIA n. 263/2017 relativamente agli inquinanti SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, Polveri e CO, prescrivono il rispetto dei VLE riportati nella seguente tabella 1. Tali VLE sono stati stabiliti in considerazione del fatto che le unità di impianto asservite ai camini 25, 18/19 ed E11 (anteriori al 2002 e con potenza termica nominale totale superiore a 50 MW) sono alimentate con un mix di combustibili liquidi/gassosi, in cui il contributo della frazione di calore fornito dal combustibile determinante (liquido) è maggiore del 50% ed applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4 della parte I dell'allegato II della parte Quinta del D. Lgs. 152/2006.

Tabella 1. VLE di cui al DM 263/2017

<b>Parametri</b>	<b>VLE (mg/Nm<sup>3</sup>) Camini C25, C18/C19 (media mensile al 3% di O<sub>2</sub>)</b>	<b>VLE (mg/Nm<sup>3</sup>) Camino E11 (media mensile al 3% di O<sub>2</sub>)</b>
SO <sub>2</sub>	600	600
NO <sub>x</sub>	300	400
Polveri	40	40
CO	50	50

Nell'ambito dell'istanza relativa al procedimento ID 87/11578, il Gestore ha richiesto la modifica della gestione operativa delle unità GIC multicomcombustibile, asservite ai camini 18/19, 25 ed E11, e delle prescrizioni n. 15, 15 bis e 16 del DM 263/2017. In particolare, era stata richiesta la possibilità di utilizzare, in base alla disponibilità del combustibile gassoso, un mix di combustibili liquido/gassoso in cui il contributo di calore fornito dal combustibile liquido risulta inferiore al 50%, con prevalenza del combustibile gassoso.

Con DM 95/2022 la richiesta è stata autorizzata con le seguenti prescrizioni:

*(A). I VLE considerati come media mensile dei camini C18/C19, C25 ed E11, asserviti ad impianti alimentati con miscele Fuel Oil I Fuel Gas, sono determinati secondo gli algoritmi di seguito riportati, se la percentuale di calore fornito dal combustibile determinate (Fuel Oil) è inferiore al 50%:*



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

**S0<sub>2</sub> camini C18/C19, C25 e E11**

$$VLE = 1.130 \times \% FO + 35$$

**Polveri camini C18/C19, C25 e E11**

$$VLE = 70x \% FO + 5$$

**NO<sub>x</sub>: camini C18/C19, C25 e E11**

$$VLE = 300 \text{ mg/Nm}^3$$

**CO camini C18/C19, C25 e E11**

$$VLE = 50 \text{ mg/Nm}^3$$

(B). Qualora la percentuale di calore fornito dal combustibile determinante (Fuel Oil) sia uguale o superiore al 50%, permangono le prescrizioni di cui ai punti 15, 15-bis e 16 di cui al decreto di AIA n. 263 del 11/10/2017; le medesime prescrizioni permangono per i parametri Nichel e Vanadio in tutti gli assetti.

(C). Il Gestore dovrà inoltre raccogliere i dati relativi ai parametri ed ai camini oggetto del presente parere per 12 mesi, in un'apposita relazione che evidenzi le varie performance e le fluttuazioni delle emissioni. La relazione dovrà essere presentata all'Autorità Competente entro 13 mesi dal rilascio del presente parere e sarà motivo di riesame dei VLE prescritti.

(D). Come indicato dal Gestore, ai fini della valutazione del rispetto dei VLE sopra riportati, il sistema di supervisione degli impianti GIC multicomcombustibile dovrà essere utilizzato per acquisire tutte le informazioni necessarie ad un confronto in tempo reale dei valori emessi con i VLE applicabili al variare dei rapporti dei combustibili in alimentazione. Pertanto, il calcolo del contributo di calore fornito dai combustibili sarà sviluppato sul sistema "Bilanci di Materia" sulla base dei dati misurati in continuo da appositi strumenti di misura di portata dei flussi di fuel oil e di fuel gas di ogni singolo dispositivo di impianto e delle analisi di laboratorio.

(E). Inoltre, su tutti i camini delle unità GIC dovranno essere mantenuti i Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME), che consentono di avere una misura puntuale delle emissioni.

(F). Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in continuo dal sistema, dovrà essere implementato il calcolo in automatico del VLE mensile applicabile, variabile in funzione del range di utilizzo dei combustibili in alimentazione (FO e FG).

(G). Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. n. 263 del 11/10/2017 (comunicato in G.U. 258 Serie Generale del 04/11/2017) nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In ottemperanza alla suddetta prescrizione "C" di cui al capitolo 10 del DM 95/2022 il Gestore ha presentato la relazione tecnica oggetto del presente parere istruttorio.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

## 5. DESCRIZIONE DELL'ISTANZA PRESENTATA DAL GESTORE

Il Gestore rappresenta che gli interventi di efficientamento energetico realizzati negli ultimi anni e l'elettrificazione delle grandi macchine prima azionate mediante turbine a vapore, hanno consentito di ottimizzare gli assetti produttivi al fine di incrementare la disponibilità di fuel gas. Pertanto, a partire dal mese di aprile 2022, con l'entrata in vigore del DM 95, è stato possibile ridurre la frazione di calore fornita dal combustibile liquido alle unità di combustione in oggetto. Nella seguente tabella 2 è riportata la sintesi dei dati relativi all'anno 2021 e al periodo in esame trasmessa dal Gestore.

Tabella 2. Sintesi della variazione di calore fornita dai combustibili utilizzati

	2021			apr '22 - mar '23		
	Energia da fuel gas (Gcal)	Energia da fuel oil (Gcal)	Frazione calore fuel oil (%)	Energia da fuel gas (Gcal)	Energia da fuel oil (Gcal)	Frazione calore fuel oil (%)
C25	312.702	398.139	56,0%	417.464	326.661	43,9%
C18 / C19	341.078	398.511	53,9%	378.638	324.164	46,1%
E11	500.746	666.266	57,1%	469.347	523.483	52,7%
TOTALE GIC	1.154.526	1.462.916	55,9%	1.265.448	1.174.308	48,1%

Il Gestore rappresenta che, al fine di garantire il rispetto dei limiti emissivi, variabili in funzione della frazione di calore fornita dal combustibile liquido (fuel oil), è stato necessario procedere con le seguenti implementazioni sui sistemi aziendali:

- revisione delle soglie di allarme sul DCS variabili in funzione della frazione di calore fornita dal combustibile liquido (fuel oil), calcolata in continuo sulla base delle misure di portata dei flussi di fuel oil e di fuel gas di ogni singola apparecchiatura e delle analisi di laboratorio;
- aggiornamento delle dashboard di monitoraggio delle emissioni da SME e dei VLE mensili applicabili, variabili in funzione dei range di utilizzo dei combustibili in alimentazione (fuel oil e fuel gas).

Il Gestore dichiara, inoltre, che sono state revisionate le istruzioni operative di impianto per la gestione dei parametri emissivi.

Nelle seguenti tabelle 3, 4 e 5 si riportano per i camini C25, C18/19 ed E11, rispettivamente, i seguenti dati forniti dal Gestore:

1. frazioni di calore fornite dal combustibile liquido (fuel oil);
2. valori medi mensili registrati dagli SME per i parametri SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PTS e CO;
3. VLE.

Il Gestore ha evidenziato in grigio i dati relativi ai parametri con VLE variabile.



# Commissione Istruttoria IPPC

## Parere Istruttorio Conclusivo

### Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)

Tabella 3. Monitoraggio punto C25

C25	[FO / (FO + FG)] %	SO <sub>2</sub>		NO <sub>x</sub>		PTS		CO	
	Gcal FO / Gcal tot %	SME	VLE	SME	VLE	SME	VLE	SME	VLE
		[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]
apr-22	50,4%	270	600	214	300	15	40	22	50
mag-22	47,0%	187	566	199	300	18	38	20	50
giu-22	37,1%	177	454	198	300	9	31	16	50
lug-22	38,8%	175	473	208	300	8	32	18	50
ago-22	36,6%	151	448	188	300	8	31	11	50
set-22	28,1%	181	353	190	300	9	25	2	50
ott-22	40,1%	122	488	228	300	9	33	14	50
nov-22	59,5%	192	600	265	300	9	40	7	50
dic-22	54,7%	191	600	258	300	9	40	9	50
gen-23	57,9%	216	600	249	300	9	40	8	50
feb-23	43,2%	225	523	201	300	9	35	22	50
mar-23	32,0%	174	397	174	300	8	27	12	50

Tabella 4. Monitoraggio punto C18/C19

C18/C19	[FO / (FO + FG)] %	SO <sub>2</sub>		NO <sub>x</sub>		PTS		CO	
	% Gcal FO / Gcal tot	SME	VLE	SME	VLE	SME	VLE	SME	VLE
		[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]
apr-22	42,0%	203	510	213	300	18	34	3,0	50
mag-22	39,4%	144	480	192	300	20	33	1,3	50
giu-22	41,9%	184	509	200	300	19	34	0,7	50
lug-22	42,2%	180	512	200	300	18	35	0,2	50
ago-22	40,7%	167	495	200	300	21	33	0,5	50
set-22	48,6%	153	584	203	300	26	39	0,5	50
ott-22	50,1%	153	600	195	300	24	40	0,2	50
nov-22	50,5%	147	600	207	300	25	40	0,4	50
dic-22	53,0%	177	600	214	300	20	40	0,9	50
gen-23	51,5%	186	600	206	300	16	40	1,0	50
feb-23	45,7%	188	551	207	300	14	37	0,7	50
mar-23	47,6%	237	572	250	300	14	38	2,7	50

Tabella 5. Monitoraggio punto E11

E11	[FO / (FO + FG)] %	SO <sub>2</sub>		NO <sub>x</sub>		PTS		CO	
	Gcal FO / Gcal tot %	SME	VLE	SME	VLE	SME	VLE	SME	VLE
		[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]	[mg / Nm <sup>3</sup> ]
apr-22	54,8%	298	600	272	400	14	40	14	50
mag-22	53,7%	237	600	222	400	14	40	8	50
giu-22	68,7%	317	600	256	400	14	40	2	50
lug-22	48,5%	267	583	227	300	13	39	3	50
ago-22	48,2%	245	580	222	300	15	39	3	50
set-22	46,2%	217	557	247	300	19	37	4	50
ott-22	47,9%	205	576	274	300	19	39	4	50
nov-22	53,2%	217	600	227	400	17	40	4	50
dic-22	53,5%	255	600	225	400	10	40	4	50
gen-23	57,9%	278	600	238	400	11	40	4	50
feb-23	56,5%	317	600	239	400	9	40	6	50
mar-23	48,7%	271	585	214	300	9	39	7	50



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

## 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Premesso che

- le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente Parere Istruttorio Conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- sulla base del monitoraggio effettuato dal Gestore in ottemperanza alla prescrizione (C) del PIC allegato al DM 95/2022 non si riscontrano criticità;

### Il Gruppo Istruttore

preso atto dei risultati del monitoraggio effettuato in ottemperanza alla prescrizione (C) del PIC allegato al DM 95/2022, così come riportata al capitolo 4 del presente parere, decide di modificare i VLE di cui alle prescrizioni 15, 15 bis e 16 del DM 263/2017 – limitatamente ai parametri SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, Polveri e CO – come segue:

1. per il camino E11, limitatamente al parametro NO<sub>x</sub>, decide di ridurre l'attuale VLE medio mensile da 400 mg/Nm<sup>3</sup> a 350 mg/Nm<sup>3</sup>, corrispondente all'assetto a Fuel Oil prevalente, di cui alla prescrizione 16 del DM 263/2017;
2. per i camini C18/C19, C25, E11, per i parametri SO<sub>2</sub> e PTS, decide di:
  - ridurre gli attuali VLE medi mensili per l'SO<sub>2</sub> da 600 mg/Nm<sup>3</sup> a 400 mg/Nm<sup>3</sup>, per le PTS da 40 mg/Nm<sup>3</sup> a 30 mg/Nm<sup>3</sup>, corrispondenti all'assetto a Fuel Oil prevalente, di cui alle prescrizioni 15, 15bis e 16 del DM 263/2017;
  - mantenere, per i contributi della frazione di calore fornito dal combustibile liquido inferiori al 50%, i VLE medi mensili variabili in funzione della percentuale di Fuel Oil utilizzata secondo i seguenti algoritmi:

#### SO<sub>2</sub>

$$\text{VLE (mg/Nm}^3\text{)} = (2 * 400 - 35) * \%FO + 35 * (1 - \%FO)$$

#### PTS

$$\text{VLE (mg/Nm}^3\text{)} = (2 * 30 - 5) * \%FO + 5 * (1 - \%FO)$$



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Raffineria SARLUX S.r.l. Sarroch (CA)**

Parametri	VLE (mg/Nm <sup>3</sup> ) Camini C25, C18/C19 (media mensile al 3% di O <sub>2</sub> )	VLE (mg/Nm <sup>3</sup> ) Camino E11 (media mensile al 3% di O <sub>2</sub> )
SO <sub>2</sub>	400	400
NO <sub>x</sub>	300	350
PTS	30	30
CO	30	30

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. n. 263 del 11/10/2017 (comunicato in G.U. 258 Serie Generale del 04/11/2017) e ss.mm.ii. nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

## **7. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO**

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale <https://va.minambiente.it/it-IT> non sono presenti osservazioni del pubblico.

## **8. TARIFFA ISTRUTTORIA**

La Tariffa Istruttoria, pagata dal Gestore in riferimento a quanto previsto dal Decreto 6 marzo 2017 n. 58 è ritenuta congrua.